

art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega - codice deontologico forense

Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

Documenti collegati:

[divieto di impugnazione della transazione - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Consales, rel. Carello\), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025](#)

Il divieto di impugnazione della transazione non riguarda l'avvocato estraneo alla stipula dell'accordo stesso Il divieto di impugnazione della transazione ex art. 44 cdf presuppone che l'avvocato abbia partecipato all'accordo stesso assistendo il cliente nella stipula del negozio,

.....

[Avvovati - impugnazione della transazione Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66](#)

Avvovati - impugnazione della transazione Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 66 L'impugnazione della transazione per fatti non sopravvenuti alla stipula dell'accordo Costituisce illecito disciplinare violativo dell'art. 44 cdf (già art. 32 codice previgente) il

[Impugnazione della transazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 88](#)

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione

art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

del titolo esecutivo Non viola l'art. 44 ncdf ("Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega") l'avvocato che, dopo essersi accordato per l'estinzione del giudizio ex art. 309 cpc

[Impugnazione della transazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51](#)

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo Non viola l'art. 44 ncdf ("Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega") l'avvocato che, dopo essersi accordato sulla somma dovuta in forza di titolo

[Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la \(successiva\) tassazione del titolo esecutivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51](#)

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega: la (successiva) tassazione del titolo esecutivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 51 Non viola l'art. 44 ncdf ("Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega") l'avvocato che

fine